



Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

A.C. 1805-A

Dossier n° 294/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
5 dicembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1805-A
Titolo:	Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	sen. Marti
Date:	

termine dell'esame in Commissione: 5 marzo 2025

Introduzione

La proposta di legge [AC 1805-A](#), composta di 9 articoli, reca **"Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia"**. Essa deriva dal progetto di legge [AS 562](#), **approvato**, con modificazioni, dall'Assemblea del **Senato** il 26 marzo 2024.

L'esame in **sede referente** presso le Commissioni riunite **Cultura e Attività produttive** è iniziato il 16 maggio 2024 e si è concluso, dopo l'approvazione di **talune modifiche** al testo proveniente dal Senato, il 5 marzo 2025, con il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Contenuto

Si riporta di seguito la descrizione del contenuto del provvedimento, come **risultante dalle modifiche apportate** durante l'esame in sede referente.

L'articolo 1 reca **l'oggetto** e le **finalità** della proposta di legge.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che la Repubblica promuove e valorizza i **cammini**, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, nonché, con previsione introdotta in **sede referente**, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità o, con norma introdotta in **sede referente**, con ridotta mobilità.

Ai sensi del **comma 2**, la promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e, con norma inserita in **sede referente**, delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

L'articolo 2 disciplina la **banca dati** dei cammini d'Italia.

Nello specifico, esso prevede, al **comma 1**, che, al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei

cammini d'Italia, che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.

Il **comma 2** prevede che **sono inseriti nella banca dati**, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al successivo comma 4:

a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;

L'Accordo parziale allargato sugli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, sulla base del quale è gestito, dal 2010, il relativo programma (operativo in realtà già dal 1987, con la nascita del primo itinerario, il Cammino di Santiago di Compostela), si basa su due risoluzioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa: la CM/Res(2013)66, che ha confermato la creazione dell'accordo, allegando in calce lo statuto rivisto, e la CM/Res(2013)67, che ha rivisto le regole per l'assegnazione della certificazione "Itinerario culturale del Consiglio d'Europa".

L'obiettivo dell'Accordo è contribuire alla promozione dell'identità e della cittadinanza europea attraverso la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio comune europeo e lo sviluppo di legami culturali e del dialogo all'interno dell'Europa e con altri Paesi e regioni. Il contributo dell'accordo alla creazione di questo spazio culturale condiviso avviene attraverso lo sviluppo di itinerari culturali volti a promuovere la sensibilizzazione sul patrimonio, l'istruzione, la creazione di reti, un turismo transfrontaliero sostenibile e di qualità e altre attività correlate.

Ai sensi dell'articolo 2 dello statuto, per **itinerario culturale** si intende un **progetto di cooperazione culturale, educativa e turistica** finalizzato allo sviluppo e alla promozione di un itinerario o di una serie di itinerari basati su un **percorso storico, un concetto, una figura o un fenomeno culturale di importanza transnazionale** e significativo per la comprensione e il rispetto dei **valori comuni europei**.

Gli **itinerari culturali** attualmente certificati nell'ambito dell'accordo **sono ad oggi 47**. La certificazione avviene sulla base del rispetto di numerosi criteri:

- fare riferimento ad un tema rappresentativo dei valori europei e condiviso da almeno tre paesi facenti parte del Consiglio d'Europa;
- essere oggetto di ricerca scientifica transnazionale e multidisciplinare;
- valorizzare il patrimonio, la storia e la memoria europea e contribuire all'interpretazione della diversità dell'Europa di oggi;
- sostenere scambi culturali ed educativi per giovani;
- sviluppare progetti esemplari ed innovativi nel settore del turismo culturale e dello sviluppo sostenibile;
- sviluppare prodotti turistici indirizzati a differenti utilizzatori.

L'Italia ha aderito all'Accordo nel 2011 ed è oggi rappresentata in ben **36 itinerari culturali**.

b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;

d) i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.

Ai sensi del **comma 3**, il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui sopra nella banca dati, assegnando contestualmente la **qualifica di «cammino d'Italia»**.

Il **comma 4** prevede che, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui al successivo articolo 3, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti:

- a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
- b) gli **standard** di qualità a cui i cammini indicati dal precedente comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;
- c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.

Ai sensi del **comma 5**, come sostituito in **sede referente** in accoglimento del **parere con condizioni** reso dalla **commissione bilancio**, per il funzionamento della banca dati è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale (**comma 6**).

Il **comma 7**, infine, come risultante a seguito dell'esame in **sede referente**, prevede che, salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di una **cabina di regia nazionale**, con il compito, tra gli altri, di definire gli **standard** di qualità dei cammini d'Italia e il programma nazionale per il loro sviluppo e la loro promozione. La cabina di regia è presieduta dal Ministro del turismo, che provvede anche all'istituzione di una segreteria tecnica, ed è composta da otto componenti, cui non spettano compensi.

In particolare, il **comma 1** stabilisce l'istituzione della cabina di regia con **decreto del Ministro del turismo** di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il **comma 2** prevede che con il predetto decreto ministeriale vengano anche individuati compiti e funzioni della cabina di regia, alcuni dei quali vengono già indicati dalla previsione in esame. La cabina di regia, infatti, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui al successivo articolo 4, si occupa:

- della **definizione degli standard di qualità** per i cammini d'Italia, anche prevedendo l'utilizzo, come previsto in **sede referente**, della segnaletica europea del Club Alpino Italiano sulla base di un convenzione stipulata tra la stessa Cabina di regia e il CAI (lettera a));

- della definizione delle modalità per realizzare, gestire e aggiornare la **banca dati** di cui all'articolo 2 (lettera b)),

- della definizione del **programma nazionale** per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia (lettera c), su cui v. *infra* il commento all'articolo 5);

- dell'approvazione di ogni altra iniziativa volta a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini (lettera d)).

Si ricorda che il [Club alpino italiano \(C.A.I.\)](#), fondato in Torino nell'anno 1863, è una libera associazione nazionale avente per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. Il CAI, cui era stata riconosciuta personalità giuridica già col decreto del 17 settembre 1931, è stato riconosciuto ente pubblico nazionale con la legge 20 marzo 1975, n. 70. Il Club è sottoposto alla **vigilanza del Ministero del turismo**, il quale, secondo quanto definito all'articolo 42 dello [Statuto](#) del CAI, esercita i seguenti poteri: approvazione dello Statuto e dell'eventuale scioglimento del Club; nomina, ove necessario, di un commissario straordinario; approvazione del regolamento di contabilità e dei bilanci d'esercizio annuali, limitatamente alla struttura centrale del CAI.

Ai sensi dell'articolo 2 della [legge 6 gennaio 1963, n. 91](#) (Riordinamento del Club alpino italiano), il CAI provvede: a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi; b) **al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri**, opere alpine e attrezzature alpinistiche; c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche; d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d); f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe; g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti; h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano; i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.

Quanto alla **segnalética del sentiero**, nel 1991 il CAI ha costituito la Commissione Centrale per l'Escursionismo (CCE), che aveva tra le specifiche funzioni tecniche assegnate, quella di favorire l'uniformità della segnalética sul territorio nazionale e la conformità alle legislazioni nel campo dell'escursionismo. Nel 2015 su decisione del Consiglio Centrale del CAI è stata istituita la "Struttura Operativa Sentieri e Cartografia" (SOSEC), al fine di dare continuità e impulso alle azioni precedentemente portate avanti dai Gruppi di Lavoro Sentieri e Cartografia della CCE. Manuale di riferimento è il quaderno del CAI "Pianificazione, segnalazione e manutenzione" del CAI, che contiene anche la classificazione dei sentieri.

Il [quaderno del CAI n. 1](#), "Pianificazione, segnalazione e manutenzione" del CAI, 4^a edizione del 2010 contiene la seguente classificazione di un sentiero:

- **Sentiero turistico**: itinerario di ambito locale su carcarecce, mulattiere o evidenti sentieri. Si sviluppa nelle immediate vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico-ricreativo. Nella scala di difficoltà CAI è classificato T - itinerario escursionistico-turistico.
- **Sentiero escursionistico**: sentiero privo di difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli. È il tipo di sentiero maggiormente presente sul territorio e più frequentato e

rappresenta il 75% degli itinerari dell'intera rete sentieristica organizzata. Nella scala delle difficoltà escursionistiche CAI è classificato E - itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche.

- **Sentiero alpinistico:** sentiero che si sviluppa in zone impervie con passaggi che richiedono all'escursionista una buona conoscenza della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato. Corrisponde generalmente a un itinerario di traversata nella montagna medio alta e può presentare dei tratti attrezzati – sentiero attrezzato - con infissi (funi corrimano e brevi scale) che però non snaturano la continuità del percorso. Nella scala di difficoltà CAI è classificato EE – itinerario per escursionisti esperti. • Via ferrata o attrezzata: itinerario che conduce l'alpinista su pareti rocciose o su aeree creste e cenge, preventivamente attrezzate con funi e/o scale senza le quali il procedere costituirebbe una vera e propria arrampicata. Richiede adeguata preparazione ed attrezzatura quale casco, imbrago e dissipatore. Nella scala di difficoltà CAI è classificato EEA - itinerario per escursionisti esperti con attrezzatura.
- **Sentiero storico:** itinerario escursionistico che ripercorre "antiche vie" con finalità di stimolo alla conoscenza e valorizzazione storica dei luoghi visitati; generalmente non presenta difficoltà tecniche ed è classificato T oppure E.
- **Sentiero tematico:** è un itinerario a tema prevalente (naturalistico, glaciologico, geologico, storico, religioso) di chiaro scopo didattico formativo. Usualmente attrezzato con apposita tabellatura e punti predisposti per l'osservazione, è comunemente adatto anche all'escursionista inesperto e si sviluppa in aree limitate e ben servite (entro Parchi o riserve). Generalmente è breve e privo di difficoltà tecniche - T oppure E.

La **classificazione dei percorsi in base alle difficoltà** in ambito escursionistico (e anche ciclo-escursionistico) è stata, da ultimo, approvata con [deliberazione del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo \(CCIC\) del CAI n. 75 e n. 89 del 2021](#).

T-Turistico - Percorsi su carraecci, mulattiere o evidenti sentieri che non pongono incertezze o problemi di orientamento, con modeste pendenze e dislivelli contenuti.

E – Escursionistico - Percorsi che rappresentano la maggior parte degli itinerari escursionistici, quindi tra i più vari per ambienti naturali. Si svolgono su mulattiere, sentieri e talvolta tracce; su terreno diverso per contesto geomorfologico e vegetazionale (es. pascoli, sottobosco, detriti, pietraie). Sono generalmente segnalati e possono presentare tratti ripidi. Si possono incontrare facili passaggi su roccia, non esposti, che necessitano l'utilizzo delle mani per l'equilibrio. Eventuali punti esposti sono in genere protetti. Possono attraversare zone pianeggianti o poco inclinate su neve residua.

EE - Escursionisti esperti - Percorsi quasi sempre segnalati che richiedono capacità di muoversi lungo sentieri e tracce su terreno impervio e/o infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, roccette o detriti sassosi), spesso instabile e sconnesso. Possono presentare tratti esposti, traversi, cenge o tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche e/o attrezzati, mentre sono escluse le ferrate propriamente dette. Si sviluppano su pendenze medio-alte. Può essere necessario l'attraversamento di tratti su neve, mentre sono esclusi tutti i percorsi su ghiacciaio.

EEA - Escursionisti esperti con attrezzature - Per ferrata si intende un itinerario i cui tratti su roccia sono appositamente attrezzati con strutture metalliche: cavi, catene, scale, pediglie e staffe, che ne facilitano e consentono la progressione. Prevedono l'uso dei dispositivi di protezione individuali certificati secondo le normative vigenti (imbragatura, kit da ferrata e casco) e una adeguata preparazione tecnica. Sono segnalate alla partenza da apposita tabella e rispettano precisi criteri costruttivi e normativi.

Seguono poi le classificazioni dei percorsi su via ferrata (EEA) e dei percorsi escursionistici in ambiente innevato (EAI).

Nel 2021 il CAI ha inoltre approvato una "[classificazione dei percorsi montani accessibili con ausili](#)" destinata alle persone con differenti disabilità (sensoriali, intellettive, relazionali e motorie): AT Accessibile Turisti; AE Accessibile Escursionisti; AEE Accessibile Escursionisti Esperti.

Il **comma 3** dispone che la cabina di regia sia presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato e sia composta da un membro della segreteria tecnica di cui al comma 4 (riferimento inserito in **sede referente**), da due rappresentanti del medesimo Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni.

Ai sensi del **comma 4** il Ministero del turismo provvede a istituire una **segreteria tecnica** con funzioni di supporto tecnico ed amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione con incarichi di carattere gratuito.

Il **comma 5** precisa che ai componenti della cabina di regia non spettano compensi o indennità, salvo rimborsi relativi a missioni cui fanno fronte le amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 4** prevede l'istituzione di un **tavolo permanente** per i cammini d'Italia, composto dai membri della cabina di regia, da esperti e da rappresentanti di istituzioni e associazioni attive nel settore culturale e turistico. Presieduto dal Ministro del turismo, il tavolo ha la funzione di **favorire la collaborazione interistituzionale** per lo sviluppo dei cammini attraverso, tra l'altro, l'elaborazione di proposte normative ed il monitoraggio delle problematiche.

Nello specifico, il **comma 1** prevede l'istituzione presso il Ministero del turismo del tavolo permanente per i cammini d'Italia, tramite decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro per le disabilità e la conferenza unificata.

Il **comma 2** specifica che il tavolo permanente è **presieduto dal Ministro del turismo** e la sua composizione è stabilita con lo stesso decreto di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede che tra i **partecipanti al tavolo permanente** vi siano i componenti della cabina di regia, esperti in materia, rappresentanti di associazioni a tutela di persone con disabilità, di università, nonché di enti del Terzo settore e di organismi attivi nel settore culturale e turistico. Il tavolo può essere articolato in sezioni specializzate con la partecipazione di rappresentanti della pubblica amministrazione o di esperti in materia. La partecipazione ai lavori del tavolo è a titolo gratuito.

Il **comma 4** specifica le **finalità del tavolo permanente**, tra cui rientrano il monitoraggio delle problematiche, lo scambio di esperienze e l'elaborazione di proposte normative e amministrative. Lo scopo è quello di garantire lo sviluppo dei cammini attraverso, tra l'altro, la condivisione dei progetti e la collaborazione tra le parti interessate, anche ricorrendo a esperti in materia di cammini.

Al **comma 5** si prevede che il supporto tecnico ed amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 6** prevede la presentazione da parte del tavolo permanente al Ministro del turismo di una **relazione annuale sull'attività svolta** entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'**articolo 5** prevede che la cabina di regia, sentito il tavolo permanente, predisponga **il programma nazionale, avente durata triennale, per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia**.

In particolare, la norma è volta a disciplinare l'attuazione da parte della cabina di regia di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera c) della proposta di legge in esame (v. *supra*), attraverso – precisa il **comma 1** – la predisposizione di un programma che indichi gli interventi prioritari e la strategia nazionale per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia.

Il **comma 2** prevede che la realizzazione degli interventi inseriti nel programma nazionale avvenga da parte delle **amministrazioni centrali, regionali o locali** secondo le rispettive competenze, previo coordinamento del Ministero del turismo (sul punto si rimanda a quanto si dirà *infra* nel paragrafo dedicato alla legislazione regionale sulla valorizzazione dei cammini).

Il **comma 3** integra una clausola di **neutralità finanziaria** prevedendo l'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 6** reca disposizioni in materia di **studi e ricerche**, nonché di **relazione alle Camere**.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possano promuovere la realizzazione di **studi, approfondimenti**, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

Ai sensi del **comma 2**, entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.

Il **comma 3**, poi, dispone che, all'attuazione delle disposizioni dell'articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7** regola le campagne di **promozione** dei cammini.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, al fine di **promuovere i cammini inseriti nella banca dati**, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

Il **comma 2**, modificato in **sede referente**, prevede che per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

L'articolo 8, sostituito nel corso dell'esame in sede referente, reca le disposizioni finanziarie del provvedimento.

In particolare, il **comma 1** dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale**, di cui all'articolo 1, comma 368, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#).

Il **comma 2** stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 7, pari a euro 1.000.000 annui per gli anni 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Si ricorda che il **Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale** è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche e occupazionali sui territori e per le categorie interessate.

L'articolo 9, composto di un unico comma, prevede che la presente proposta di legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La normativa nazionale e regionale sulla valorizzazione dei cammini

La riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione operata con [legge costituzionale n. 3/2001](#) ha reso il turismo una materia di **competenza "esclusiva" per le regioni ordinarie, alla stregua di quanto previsto per le regioni speciali** che – già prima del 2001 – erano dotate di tale competenza. Il turismo rientra dunque tra le materie "residuali" ([art. 117, quarto comma, Cost.](#)), in riferimento alle quali le regioni non sono più soggette ai limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.

Questo mutamento del titolo competenziale delle regioni è stato confermato in più occasioni dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 197/2003. Nonostante ciò, è necessario sottolineare che, per numerosi e rilevanti profili della disciplina del turismo, il riferimento alla **legislazione statale** appare tuttora assai **consistente**.

In proposito, si devono considerare i rilevanti condizionamenti che possono derivare alla potestà legislativa regionale dall'intervento del legislatore statale in altre materie affidate espressamente alla sua competenza, esclusiva o concorrente, che presentano **profili di connessione** o sovrapposizione con la materia del turismo. In particolare, si segnalano: la tutela della concorrenza; i rapporti internazionali e con l'UE; la **tutela dell'ambiente e dei beni culturali**, nonché le competenze concorrenti in materia di professioni; **governo del territorio** (comprendente l'urbanistica e l'edilizia); grandi reti di trasporto e di navigazione. Inoltre, si deve sottolineare che, secondo gli indirizzi della Corte costituzionale, anche la competenza regionale più ampia comunque non esclude *a priori* la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni amministrative al livello centrale e di regolarne l'esercizio, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione ([art. 118 Cost.](#)).

La via della **concertazione** e delle **intese** tra i diversi livelli istituzionali costituisce comunque la base della disciplina in materia di turismo e dei relativi documenti di programmazione e sviluppo. Tra questi viene in rilievo, *in primis*, il [Piano strategico del turismo 2017-2022](#) (su cui v. anche *infra*) approvato dal Consiglio dei ministri il 17 febbraio 2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 34-quinquies del [D.L. n. 179/2012](#), nonché del connesso [Piano strategico per la mobilità turistica 2017-2022](#), previsto dall'[articolo 11 del D.L. n. 83/2014](#): entrambi i documenti programmati sviluppano iniziative e "assi" di intervento finalizzati alla promozione dell'offerta turistica, tramite la valorizzazione dei territori e dei percorsi storici e religiosi che su essi insistono.

La competitività, la sostenibilità e la qualità del turismo a livello regionale e locale è sostenuta anche a livello europeo, tramite il **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)**. Tra le finalità del fondo vi è appunto quella di finanziare, attraverso i **Programmi operativi regionali (POR)**, i progetti locali di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Proprio attraverso le risorse dei POR talune regioni hanno sostenuto progetti di valorizzazione dei cammini storici che insistono sul rispettivo ambito territoriale

(ad esempio, attraverso il POR FESR 2014-2020, la regione Lombardia ha sostenuto il progetto di valorizzazione della Via Francisa del Lucomagno).

Poste queste premesse, si indicano di seguito le **regioni** che hanno adottato appositi atti legislativi di **disciplina** e valorizzazione **dei cammini** e dei percorsi di valore storico-culturale sui quali insistono, e le iniziative avviate a livello centrale a favore dei progetti di valorizzazione di tali cammini e percorsi, sia di carattere storico-religioso-culturale che ciclopedonale:

- **Abruzzo** – artt. 20-21, L.R. 15 febbraio 2023, n. 10;
- **Basilicata** – L.R. 14 aprile 2000, n. 51;
- **Calabria** – L.R. 15 marzo 2023, n. 12
- **Campania** – L.R. 7 ottobre 2016, n. 25, art. 20 e Delibera Giunta 13 dicembre 2022 n. 688;
- **Emilia Romagna** – art. 8 L.R. 26 luglio 2013, n. 14;
- **Friuli-Venezia Giulia** – art. 69-*quater* e ss. L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, e art. 3, comma 3, L.R. 6 novembre 2017, n. 36.
- **Lazio** – L.R. 10 marzo 2017, n. 2 e Reg. reg. 15 novembre 2019, n. 23. Si veda anche art. 11-*bis* Reg. reg. 07 agosto 2015, n. 8;
- **Liguria** – art. 3, comma 3, L.R. 16 giugno 2009 n. 24;
- **Lombardia** – art. 20, L.R. 7 ottobre 2016, n. 25
- **Marche** – D.G.R. 23 gennaio 2017, n. 30;
- **Piemonte** – D.G.R. 22 giugno 2018, n. 52-7107;
- **Puglia** – D.G.R. 27 ottobre 2014, n. 2177 e D.G.R. 4 aprile 2019, n. 633;
- **Sardegna** – art. 38, L.R. 28 luglio 2017, n. 16;
- **Sicilia** – L.R. 13 aprile 2022, n. 7;
- **Toscana** – L.R. 10 luglio 2018, n. 35 e D.P.G.R. 9 aprile 2020, n. 22/R;
- **Umbria** – artt. 11-12, L.R. 10 luglio 2017, n. 8 e Delib.Ass.Legisl. 11 febbraio 2020, n. 9;
- **Veneto** – L.R. 30 gennaio 2020, n. 4.

A livello centrale, per la valorizzazione dei cammini, sono state assunte le seguenti iniziative.

Il 2016 è stato proclamato, con direttiva del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), "Anno nazionale dei Cammini" e nel 2017 lo stesso MiBACT, nell'ambito del predetto Piano strategico del turismo (PST) 2017-2022, ha realizzato l'[Atlante dei Cammini d'Italia](#), mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha realizzato il [Sistema Nazionale delle Ciclovie](#).

Nel dicembre 2015 è stato firmato un protocollo d'intesa tra MiBACT, MIT, ANAS e Agenzia del Demanio per l'avvio di un progetto di valorizzazione di immobili pubblici di proprietà dello Stato e di altri Enti, situati lungo cammini e percorsi di carattere sia storico - religioso che ciclopedonale (c.d. "**Progetto Cammini e percorsi**").

Il progetto è stato richiamato anche nel [Piano straordinario per la mobilità turistica \(PSMT\) 2017-2020](#), documento di programmazione approvato dal MIT, parallelamente all'adozione del [Piano strategico per il turismo \(PST\) 2017-2020](#), volto a favorire la fruibilità del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese.

Circa l'attuazione del progetto, si rinvia al [dossier predisposto dall'Agenzia del Demanio, aggiornato all'anno 2018](#), nonché al [sito istituzionale dell'Agenzia](#).

Il Progetto si inserisce comunque nell'ambito dei più generali obiettivi perseguiti dal già citato [Piano strategico per il turismo 2017-2022](#): in particolare, nella linea di intervento A3 del Piano, nella quale sono proposte azioni per "Ampliare, innovare e diversificare l'offerta turistica", anche attraverso la mappatura permanente delle destinazioni turistiche regionali e dei relativi prodotti, il recupero e riutilizzo sostenibile dei beni demaniali a uso turistico e, nello specifico, la **creazione di forme di percorrenza alternative** - **vie e cammini** - quali **strumenti di conoscenza capillare e ramificata della storia e del patrimonio diffuso dell'Italia**. Si rinvia, sul punto, più approfonditamente, al PST 2017-2022, pag. 52 e ss.

Quanto ai principali **interventi finanziari adottati a livello statale** per lo sviluppo dei cammini e percorsi, si ricorda che la **legge di stabilità per il 2016** ([L. n. 208/2015](#), articolo 1, comma 640) ha destinato per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», la spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2016, 2017 e 2018**.

Inoltre, con **delibera n. 3/2016**, il **CIPE** ha assegnato 1 miliardo di euro, a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali per il finanziamento del **Piano stralcio turismo e cultura** finalizzato ad un'azione di rafforzamento dell'offerta culturale e al potenziamento della fruizione turistica, con interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio. Tra gli interventi finanziati dal "Piano stralcio" rientrano i sistemi territoriali turistico-culturali: cammini, percorsi, aree vaste.

Nel dettaglio, 60 milioni sono stati destinati ai cammini storici suddivisi in: 20 milioni per i cammini religiosi di san Francesco e santa Scolastica con interventi strutturali e infrastrutturali nei tracciati dei percorsi francescani in Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche; 20 milioni per *Appia regina viarum* con la valorizzazione dell'antico tracciato romano fino a Brindisi; 20 milioni per la via Francigena.

Bisogna poi ricordare che con la legge di bilancio per il 2022 ([articolo 1, comma 963, L. n. 234/2021](#)) presso il Ministero del turismo è stato istituito un **fondo per i cammini religiosi**, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti "cammini religiosi" e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano.

Con la legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 610, L. n. 197/2022) tale fondo è stato incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La Sezione Seconda (cap. 8513/1) della legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023) reca infine un ulteriore rifinanziamento del fondo per i cammini religiosi di 5 milioni per ciascuna annualità 2024-2026 (15 milioni complessivi).

Le misure attuative del fondo per i cammini religiosi sono state stabilite dal [decreto 5 ottobre 2023 del Ministro del turismo](#) (prot. n. 25710/23), e sono state finalizzate: alla valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei cammini religiosi, volta all'attivazione, all'interno degli immobili stessi, di servizi per la sosta, la permanenza e lo svago dei visitatori; al miglioramento della fruibilità dei percorsi, in termini di sicurezza e primo soccorso, accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione dei percorsi e degli accessi, anche mediante il ricorso a tecnologie innovative; alla promozione turistica con l'ausilio di strumenti e canali digitali.

Al fine di indirizzare al meglio l'azione ministeriale e acquisire una base informativa stabile utile all'indirizzo degli investimenti di medio-lungo periodo, il Ministero del turismo raccoglie in maniera sistematica e organizzata le informazioni relative ai cammini religiosi all'interno di un **catalogo digitale** la cui costruzione è stata avviata con avviso pubblico del 28 novembre 2022. Con un avviso del 20 ottobre 2023 sono state definite le modalità attuative di dettaglio delle azioni per lo sviluppo turistico dei cammini inseriti nel catalogo, attivando contributi volti a finanziare: interventi di adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico di immobili pubblici, finalizzati all'attivazione, all'interno degli stessi, di uno o più servizi per la fruizione turistica dei cammini religiosi; interventi per il miglioramento della fruibilità dei percorsi, in termini di sicurezza e primo soccorso, accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione dei percorsi e degli accessi; interventi per la promozione dei cammini, la promo-commercializzazione turistica e realizzazione di eventi.

Il [decreto 22 marzo 2024 del Ministero del turismo](#) (prot. n. 8826/24) ha dettato ulteriori misure attuative del fondo per i cammini religiosi.

Infine, si segnala che [l'articolo 43 del D.L. n. 75 del 2023](#) autorizza l'assegnazione alla Santa Sede di 7.630.000 euro per l'anno 2023, per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei **cammini giubilari** e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della Santa Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano, e funzionali all'accoglienza dei pellegrini. Tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse.

CU0104a	Servizio Studi Dipartimento Cultura Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_cultura@camera.it - 066760-3255 st_attprod@camera.it - 066760-3403	✗ CD_cultura ✗ CD_attProd
---------	--	--	------------------------------